



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma — Sabato 29 aprile

Numero 101

Abbonamenti

In Roma, alla presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO 17 marzo 1922, n. 530, che autorizza il capo dell'ufficio centrale per le nuove Province ad intervenire alle adunanze del Consiglio dei ministri per i provvedimenti riguardanti l'ordinamento politico-amministrativo delle Province stesse.

RELAZIONI e REGI DECRETI per la proroga dei poteri dei Regi commissari straordinari per le disciolte Amministrazioni comunali di Sarno (Salerno) e Palazzo San Gervasio (Potenza) e per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Chiusi (Siena) e San Piero Patti (Messina).

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente —
Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 530 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sulle annessioni;

Visti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233 e 14 agosto 1920, n. 1234, che recano disposizioni per l'amministrazione dei territori annessi al Regno;

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Province;

Visti i RR. decreti 8 settembre 1921, n. 1319, e 19 novembre 1921, n. 1920, relativi alle Commissioni consultive per la sistemazione dei territori predetti;

Ritenuta la necessità di raggiungere una più rapida e maggiore sistemazione dell'ordinamento politico-amministrativo delle nuove Province;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capo dell'Ufficio centrale per le nuove Province del Regno, presidente della Commissione consultiva centrale per le Province stesse, interviene alle adunanze del Consiglio dei ministri per i provvedimenti riguardanti l'ordinamento politico-amministrativo delle nuove Province.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 17 aprile 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Sarno (Salerno) e Palazzo San Gervasio (Potenza) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Sarno (Salerno) e Palazzo San Gervasio (Potenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiusi (Siena)

SIRE!

In seguito alle dimissioni date irrevocabilmente nel luglio 1921 da 18 sui 20 consiglieri comunali di Chiusi, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non potendosi ora nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni per la sistemazione della normale rappresentanza, mentre d'altra parte, è necessario dare allo straordinario amministratore più ampi e definiti poteri per porlo in grado di provvedere alla sistemazione amministrativa e finanziaria.

Si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato in adunanza del 20 marzo c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la seguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Chiusi, in provincia di Siena è sciolto

Art. 2

Il sig. cav. Romeo Angelelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Piero Patti (Messina).

SIRE!

In seguito ai conflitti avvenuti a San Piero Patti il 17 aprile 1921 venne spiccato mandato di cattura contro il sindaco ed un assessore, mentre tredici sui venti consiglieri assegnati al Comune si dimisero e gli altri si resero irreperibili; in tali condizioni il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Successivamente otto dei tredici consiglieri, che avevano presentato le dimissioni, dichiararono di volerle ritirare; ma non appare opportuno, secondo tale proposito, per gravi motivi d'ordine pubblico, che molto facilmente può essere turbato in un ambiente sovra eccitato già da nuove cruenti lotte avvenute fra i partiti locali.

E poichè d'altra parte in tale situazione non sarebbe conveniente procedere subito alle elezioni per la ricostruzione della normale rappresentanza, mentre nell'interesse dell'Ente urga dare all'amministratore straordinario più ampi poteri, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 24 febbraio u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Il Consiglio comunale di San Piero Patti, in provincia di Messina, è sciolto

Art. 2

Il signor cav. dott. Giuseppe Di Donato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Gennaro Francesco, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 6 gennaio 1922 e richiamato in servizio dal 7 gennaio 1922, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Virdia Valentino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 29 ottobre 1921.

Romeo Antonio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capone Fortunato, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 agosto 1921, che lo nominava tenente in servizio attivo permanente.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Ferrari Emilio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 20 dicembre 1921 e richiamato in servizio dal 21 dicembre 1921 con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1922.

Pulcin Paolo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Billi Luigi, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1922.

Alfani Mario, tenente, collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Calandra Aurelio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 dicembre 1921.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Rossignoli Sabino, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Arma del genio.

Maggiori.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Papone cav. Agostino, maggiore, a disposizione Ministero marina. Direzione autonoma genio, Pola (marina), cessa di essere a disposizione come sopra, rientrando alla dipendenza della Amministrazione della guerra dal 20 gennaio 1920.

Capitani.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Rossoni Giovanni, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 ottobre 1921.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Gustosa Corrado, capitano, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Boggio Tommasz Ernesto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 30 ottobre 1921 e richiamato in servizio dal 31 ottobre detto con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.

Arma aeronautica.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Tenenti.

Marchesi cav. Vittorio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 4 dicembre 1921 e richiamato in servizio dal 5 dicembre 1921, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Personale permanente dei distretti.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 15 febbraio 1922:

Buglione di Monale Giuseppe — Gentili Arturo.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Malagoli cav. Giulio, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 7 ottobre 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Marzo Gennaro, archivista, transitato nel personale degli archi-

visti delle A. M. D. dal 1° gennaio 1922, con anzianità 1° maggio 1921, conservando l'attuale stipendio nonché il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenza dello stipendio stesso.

Ardizzone cav. Michele, archivista A. M. D., transitato nel personale degli archivisti dell'Amministrazione centrale dal 1° gennaio 1922, conservando l'attuale stipendio nonché il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenza dello stipendio stesso e assumendo, nei riguardi delle eventuali promozioni a scelta degli applicati, la riserva di anzianità con la quale era stato promosso l'archivista **Matzo** **Gianni**.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Simonetti Ignazio, ragioniere, collocato a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° gennaio 1922, con l'anno assegno di L. 1600 e con l'assegno temporaneo mensile di L. 40.

Patriarca cav. Attilio, ragioniere in aspettativa per infermità comprovata al 13 ottobre 1921, ricambiato in servizio dal 28 dicembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 33).

3° pubblicazioni.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 1, mentrechè dovevano essere intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni del titolo 1 delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/10	239650	835 —	Turinetto Guido fu Giacomo, domic. a Cumiana (Torino)	Turinetto Guido fu Giacomo, <i>minore, sotto la patria potestà della madre Issoglio Virginia fu Paolo, ved. di Turinetto Giacomo, dom. c. a Cumiana (Torino)</i>
3,50 0/10	320144	58 —	Figari Gerolamo fu Francesco, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Figari Enrico	Figari Bartolomeo-Girolamo fu Francesco, ecc., come contro
>	473960	101 50	Cabrollet Rosa fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Lixi Anna, vedova Cabrollet, dom. c. in Bogerru frazione di Flumini Maggiore (Cagliari)	Cabrollet Antonietta-Rosa fu Eugenio, minore, ecc., come contro
Cons. 5 0/10	193605	50 —	Sconocchia Giuseppe di Lorenzo, domic. in Castel S. Elia (Roma)	Sconocchia Giuseppe di Luigi, domic. come contro
	193606	50 —		
	193607	50 —		
	193608	50 —		
	193609	50 —		
	193610	50 —		
>	44705	65 —	Ricci Guglielmo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Antonelli Rachele fu Domenico, ved. Ricci, domic. a Massa	Ricci Pietro, ecc., come contro
>	236668	795 —	Chiavazza Angiolina fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Melanotte Angela fu Angelo, ved. Chiavazza, domic. a Torino	Chiavazza Andreina fu Andrea, minore, ecc., come contro
>	237434	20 —	Vigliardi Paravia Gioacchino fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Cottino Maria fu Gerolamo, ved. Vigliardi Paravia, domic. a Torino	Vigliardi Paravia Giacinto fu Carlo, minore, ecc., come contro
3,50 0/10	646240	269 50	Arnaldi Giuseppe o Benedetto di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Castellaro di Taggia (Porto Maurizio)	Arnaldi Giuseppe e Angelo-Benedetto di Giovanni Battista, minore, ecc., come contro
>	709497	213 50	D'Aloia Giuseppina fu Giacomo, minore, sotto la tutela di Bergamasco Michele fu Angelo, domic. a Melfi (Potenza)	D'Aloia Maria-Giuseppa fu Giacomo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 1 aprile 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore: DARIO PERUZY.

Tipografia delle Mantellate.

TUMINO RAFFAELE, gerente.